

Traduzione

DECRETO SUL RISARCIMENTO DA PARTE DELLO STATO PER LE MOSTRE D'ARTE (445/1986)

(Modifiche fino a 528/2009).

Sezione 1

Ai fini dell'attuazione della Legge sul risarcimento da parte dello stato per le mostre (411/1986), il ministero dell'Istruzione sarà assistito dal Consiglio per i risarcimenti da parte dello stato. Il consiglio sarà nominato dal governo per periodi di tre anni.

Il consiglio sarà presieduto da un funzionario del ministero dell'Istruzione e sarà composto da un massimo di nove altri membri. I membri del consiglio dovranno essere esperti di arte e cultura, mostre, incendi e altre misure di sicurezza, trasporti, assicurazioni e conservazione.

Sezione 2

Prima di poter concedere il risarcimento da parte dello stato cui fa riferimento la legge sul risarcimento da parte dello stato per le mostre d'arte, si dovrà ottenere una dichiarazione del Consiglio per i risarcimenti da parte dello stato riguardante la domanda di risarcimento.

In tale dichiarazione, il consiglio dovrà indicare se la decisione include restrizioni o altre condizioni riguardanti la mostra, la sede della mostra, la durata della mostra o i trasporti.

Occorre ottenere una dichiarazione del consiglio anche per le domande di risarcimento dei danni.

Sezione 3

Le domande di risarcimento da parte dello stato dovranno essere sottoposte al ministero dell'Istruzione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del risarcimento da parte dello stato. (640/1991)

La domanda e le sue appendici dovranno includere:

- 1) un contratto, un accordo preliminare o

una bozza di contratto riguardante la mostra stipulata fra la parte che consegna la mostra o l'oggetto da esporre e l'organizzatore della mostra;

- 2) un rendiconto sul significato artistico o storico-culturale della mostra o i motivi per cui essa è considerata importante ai fini degli scambi culturali internazionali;

- 3) un elenco degli oggetti da esporre e il valore assicurato di ciascun singolo oggetto;

- 4) una descrizione della sede della mostra;

- 5) un rendiconto sull'organizzazione del trasporto e della sicurezza relativi alla mostra e sul personale responsabile della mostra;

- 6) il budget della mostra;

- 7) le informazioni sulle eventuali assicurazioni e le altre garanzie; e

- 8) un rendiconto sull'ispezione degli oggetti da esporre. (640/1991)

L'organizzatore della mostra dovrà fornire su richiesta tutte le altre informazioni di rilievo per prendere una decisione riguardante la domanda di risarcimento da parte dello stato.

Sezione 4

L'organizzatore della mostra dovrà informare senza indugi il ministero dell'Istruzione di eventuali danni verificatisi. (640/1991)

La domanda riguardante il risarcimento dei danni dovrà essere presentata al ministero dell'Istruzione. La domanda deve contenere un rendiconto sull'evento che ha causato il danno e identificare l'importo del danno e la parte che lo ha subito.

La quota deducibile dell'organizzatore della mostra di cui alla Sezione 5, paragrafo 2, della legge sul risarcimento da parte dello stato per le mostre d'arte sarà stabilita in base alla tabella seguente:

Valore assicurato degli oggetti esposti in euro	Quota deducibile	
		Sezione 5
fino a 50.000.000	20.000	Il Consiglio per i risarcimenti da parte dello stato sarà disciplinato dalle disposizioni sui comitati di stato, dove applicabile.
compresa fra 50 000 000 e 100.000.000	40 000	
compresa fra 100 000 000 e 200.000.000	60.000	
compresa fra 200 000 000 e 500.000.000	100 000	
superiore a 500.000.000 (528/2009)	200.000	Sezione 6
		Questo decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1986